

Tribunale di Palermo  
 Sezione Lavoro  
 N° \_\_\_\_\_  
 Reg. Seni. Lav. I  
 Cron. 42476/19  
 N° \_\_\_\_\_ Reg. Gen. Lav.  
 F.A. \_ \_ \_ \_ \_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. XXXXXXXXXXXXX, nella causa civile iscritta al n. 6414 R.G.L. 2018, promossa

**DA**

**XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. ERASMO TARANTINO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza LEONI 49;**

**Ricorrente**

**CONTRO**

**I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXX, giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;**

**Resistente**

**OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.**

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi

All'udienza del 6/11/2019, ha pronunciato la seguente SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Addì \_ \_ \_ \_ \_  
 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.  
 \_\_\_\_\_  
 Per \_ \_ \_ \_ \_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Il Cancelleriere



### **DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;

Dichiara illegittima la ripetizione da parte dell'I.N.P.S. delle differenze di ratei della prestazione INVCIV XXXXX erogati a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dal 9/11/2009 al 30 Novembre 2017 e conseguentemente che nulla è dovuto da quest'ultima per i suddetti titoli, con obbligo dell'Istituto convenuto a restituire gli importi eventualmente trattenuti.

Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.

### **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 7/06/2018, ~~XXXXXXXXXXXX~~ ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale l'I.N.P.S., al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità delle note del 18 e 19 Ottobre 2017, con le quali l'I.N.P.S. le aveva comunicato il ricalcolo dell'assegno mensile di assistenza n° XXXXXXXX INV CIV, poi trasformato in assegno sociale al compimento del 65° anno di età, e le aveva richiesto la restituzione di Euro **19.499,92** a titolo di differenze pensionistiche non dovute.

Ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria, per il periodo compreso tra il 9/11/2009 ed il 30/11/2017, attesa l'applicabilità dell'art. 52 L. n° 88/89.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, per inapplicabilità della norma invocata e per la mancata prova dei requisiti per la percezione del trattamento pensionistico nella misura indicata.

All'udienza del 6/11/2019, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, atteso che la nota del 19/10/2017 conteneva un invito al pagamento della somma dovuta entro il 4/12/2017, determinando l'insorgenza del bisogno di tutela giurisdizionale, almeno sotto il profilo dell'accertamento negativo della pretesa.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, Sez. VIA Civile, con recentissima sentenza n° 10642/2019, consolidando un indirizzo giurisprudenziale già delineatosi con la Sent. 28771/18, ha affermato che *l' indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo com provato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme Limitative della ripetibilità dell'indebito .* Nel caso in esame, dai dati contenuti nel provvedimento intervenuto in data 19 Ottobre 2017 e dalle dichiarazioni reddituali può inferirsi logicamente che la prestazione assistenziale INVCIV XXXXXXXXXXXX sia stata ricalcolata in relazione al mutamento della situazione reddituale della ricorrente.

Alla luce del citato principio di diritto, l' I.N.P.S. non avrebbe più dovuto corrispondere la prestazione assistenziale, nella misura precedentemente erogata dal mese successivo alla notifica della nota, ma non poteva ripetere le differenze di ratei corrisposte anteriormente alla notifica del suddetto provvedimento, non sussistendo alcun dolo dell'interessata, che, aveva inviato ritualmente la comunicazione dei redditi (mod. RED) all'INPS per gli anni dal 2008 al 2010 e presentato all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 per gli anni successivi, consentendo all'Istituto di prenderne visione attraverso i canali telematici, ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. n° 207/2008 conv. con mod. in L. 14/2009 e ulteriormente modificato con D.L. n° 78/2010 conv. in L. n° 122/10.

Pertanto, il recupero delle differenze di ratei relativi al periodo dal 9/11/2009 ed il 30/11/2017, arco temporale cui è limitata la domanda, è illegittimo, cosicchè va dichiarato che nulla è dovuto dalla XXXXXXXXXXXX per i suddetti titoli, con conseguente obbligo dell'I.N.P.S. di restituire gli importi eventualmente trattenuti.

Ricorrono, tuttavia, avuto riguardo alla natura della questione ed al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente le spese di lite.

**P.Q.M.**

Come in epigrafe.

**Così deciso in Palermo, il 6/11/2019**

**IL GIUDICE**

**XXXXXXXXXX**

**XXXXX**